



Circolare 1/2007

concernente le informazioni riguardo alla domanda di abilitazione e i documenti da presentare in sede di inoltro (Circ. 1/07)

del 27° agosto 2007

Indice

I. Contesto	n. 1–6
II. Informazioni riguardo alla domanda presentata da persone fisiche	n. 7
III. Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione	n. 8–9
IV. Documenti riguardo alla domanda di persone fisiche	n. 10–11
V. Documenti riguardo alla domanda di imprese di revisione	n. 12–13
VI. Domande per l'abilitazione di imprese di revisione estere che intendono esercitare la funzione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale	n. 14–16
VII. Entrata in vigore	n. 17

I. Contesto

- 1 Nella domanda di abilitazione presentata da una persona fisica o da un'impresa di revisione all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (di seguito: autorità di sorveglianza) vanno fornite tutte le informazioni e indicati tutti i documenti atti a dimostrare che le condizioni di abilitazione sono soddisfatte (art. 3 cpv. 1 OSRev¹).
- 2 Le persone fisiche possono essere abilitate quali:
 - revisori (art. 5 LSR²);
 - periti revisori (art. 4 LSR).
- 3 Le imprese di revisione possono essere abilitate quali:
 - revisori (art. 6 in combinato disposto con art. 5 LSR);
 - periti revisori (art. 6 in combinato disposto con art. 4 LSR);
 - imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 7 segg. LSR).
- 4 Sono considerate imprese di revisione le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono servizi di revisione (art. 2 lett. b LSR). I servizi pubblici di controllo delle finanze sono considerati imprese di revisione, ma non possono essere abilitati quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 6 cpv. 2 LSR). Le persone fisiche che forniscono a titolo indipendente servizi di revisione ai sensi della legge (art. 2 lett. a LSR) devono essere iscritte come imprese individuali nel registro di commercio (art. 8 cpv. 1 OSRev). Le imprese di revisione con sede all'estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale iscritta in un registro di commercio in Svizzera (art. 8 cpv. 2 OSRev). Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale con sede all'estero soggiacciono a disposizioni particolari (cfr. n. 14 segg.).
- 5 Scopo della presente circolare è esporre in modo più dettagliato le condizioni di abilitazione. Di seguito sono elencati le informazioni e i documenti che di regola occorre fornire. L'autorità di sorveglianza può tuttavia esigere anche ulteriori informazioni o documenti.
- 6 Il richiedente trasmette le informazioni attraverso il portale Internet dell'autorità di sorveglianza (www.sorveglianza-della-revisione.ch). La domanda, debitamente firmata, va in seguito presentata anche in forma cartacea (art. 2 OSRev). La documentazione va prodotta soltanto su richiesta dell'autorità di sorveglianza (art. 3 cpv. 2 OSRev).

¹ Ordinanza del Consiglio federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 22 agosto 2007 (OSRev; RS 221.302.3)

² Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005 (LSR; RS 221.302)

II. Informazioni riguardo alla domanda presentata da persone fisiche

- 7 La domanda presentata da una persona fisica per l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore rispettivamente di perito revisore deve contenere per lo meno le informazioni seguenti:
- a. cognome e nome;
 - b. indirizzo e domicilio;
 - c. numero di telefono e indirizzo e-mail;
 - d. lingua desiderata per la corrispondenza;
 - e. data di nascita;
 - f. cittadinanza e luogo d'origine;
 - g. tipo di abilitazione desiderata;
 - h. eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
 - i. ditta o nome secondo l'iscrizione nel registro di commercio, indirizzo e numero del registro di commercio dell'impresa di revisione di cui la persona è titolare o cotitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma simile o eventualmente la data da quando la persona non esercita nessuna delle funzioni menzionati;
 - j. eventualmente, ditta o nome dell'impresa di revisione secondo l'iscrizione nel registro di commercio, indirizzo e numero del registro di commercio dell'impresa di revisione nel cui organo superiore di direzione o di amministrazione e/o nel cui organo di gestione siede il richiedente;
 - k. tipo di ciclo di formazione e data in cui è stato concluso (art. 4 cpv. 2 LSR);
 - l. eventuale lista delle attività esercitate sotto sorveglianza e con le quali è stata acquisita esperienza professionale, con indicazione delle informazioni seguenti (art. 4 cpv. 4 e art. 5 cpv. 2 LSR):
 - 1. ditta o nome del datore di lavoro;
 - 2. eventualmente, la divisione in cui è stata esercitata l'attività;
 - 3. data di inizio e fine dell'attività;
 - 4. grado di occupazione (in prevalenza tempo pieno o tempo parziale);
 - 5. indicazione se l'attività è stata esercitata prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti;
 - 6. cognome, nome e, se del caso, numero di registrazione della persona sotto la cui sorveglianza è stata esercitata l'attività;
 - m. per le domande di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore, eventualmente la lista delle attività esercitate senza sorveglianza con le quali è stata acquisita esperienza professionale, con indicazione delle informazioni seguenti (art. 4 cpv. 4 LSR):
 - 1. ditta o nome del datore di lavoro rispettivamente ditta o nome dell'impresa di revisione di cui la persona è o era titolare o cotitolare;
 - 2. eventualmente, la divisione in cui è stata esercitata l'attività;
 - 3. data di inizio e fine dell'attività;
 - 4. grado di occupazione (in prevalenza tempo pieno o tempo parziale);

- 5. indicazione se l'attività è stata esercitata prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti;
- n. eventualmente, tipo di prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero (art. 6 e 48 OSRev);
- o. procedimenti penali o penali amministrativi passati in giudicato nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda;
- p. atti di carenza beni esistenti.

III. Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

- 8 La domanda presentata da un'impresa di revisione per l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore o di perito revisore deve contenere per lo meno le informazioni seguenti:
 - a. numero del registro di commercio; in caso di imprese di revisione con sede all'estero, numero del registro di commercio della succursale in Svizzera (art. 8 cpv. 2 OSRev);
 - b. ditta o nome e indirizzo;
 - c. forma giuridica;
 - d. Stato in cui sorge la sede;
 - e. eventualmente, indirizzo web;
 - f. lingua desiderata per la corrispondenza;
 - g. eventuale appartenenza a un'associazione professionale;
 - h. tipo di abilitazione desiderata;
 - i. numero di membri appartenenti all'organo superiore di direzione o di amministrazione e all'organo di gestione;
 - j. attestazione per cui tutti i capi revisori dispongono dell'abilitazione corrispondente a quella desiderata secondo la lett. h;
 - k. numero di persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione, elencando:
 - 1. le persone che dispongono dell'abilitazione corrispondente a quella desiderata secondo la lettera h;
 - 2. le persone prive dell'abilitazione corrispondente;
 - l. Nome, cognome e indirizzo della persona autorizzata a firmare la domanda nonché nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto, e eventualmente, della sostituta;
 - m. dichiarazione riguardo all'esistenza di un sistema di garanzia della qualità o l'obbligo di aderire, entro il 31 agosto 2010, a un sistema di valutazione periodica della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR nonché art. 9 e 49 OSRev).
- 9 Oltre ai dati elencati al numero 8, la domanda di abilitazione di un'impresa di revisione che intenda esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale contiene anche le informazioni seguenti:

- a. dichiarazione riguardo all'esistenza di un'assicurazione sufficiente contro i rischi di responsabilità o di garanzie finanziarie equivalenti (art. 9 cpv. 1 lett. d LSR nonché art. 11 OSRev);
- b. lista dei procedimenti giudiziari o procedimenti penali amministrativi in materia di servizi di revisione, pendenti o passati in giudicato nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda, nei confronti dell'impresa di revisione o dei suoi collaboratori (art. 24 e 25 LSR);
- c. eventuale elenco delle società con azioni quotate in borsa i cui conti annuali o di gruppo vengono sottoposti a verifica, con menzione delle informazioni seguenti:
 - 1. ditta o nome, sede e numero del registro di commercio della società con azioni quotate in borsa;
 - 2. tipo di società con azioni quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 CO³);
 - 3. se del caso, nome e sede della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione o le obbligazioni della società con azioni quotate in borsa;
 - 4. le norme relative al rendiconto in base alle quali la società con azioni quotate in borsa allestisce il proprio conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo;
 - 5. cognome, nome e numero di registrazione del capo revisore;
 - 6. data dell'assunzione del mandato da parte del capo revisore;
- d. eventualmente nome e indirizzo dell'autorità estera di sorveglianza dei revisori e numero di abilitazione o di registrazione estero, se l'impresa di revisione sottostà a un'Autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale.

IV. Documenti riguardo alla domanda di persone fisiche

- 10 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore rispettivamente di perito revisore, le persone fisiche devono allegare per lo meno una copia dei seguenti documenti:
 - a. passaporto o carta d'identità validi;
 - b. diploma o attestato equivalente della conclusione di un ciclo di formazione (cfr. sopra n. 7 lett. k);
 - c. eventualmente, la conferma scritta del datore di lavoro concernente l'esperienza professionale sotto sorveglianza (cfr. sopra n. 7 lett. l);
 - d. eventuale prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero:
 - 1. attestato che certifichi il superamento di un esame al termine di un ciclo di formazione riconosciuto; oppure
 - 2. certificato dal datore di lavoro oppure presentazione di due rapporti di prova o due attestati di prova all'anno;
 - e. estratto attuale del casellario giudiziale centrale (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione della domanda), ed eventualmente delle sentenze cui si fa riferimento;

³ nella versione secondo la modifica del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 2005 (Foglio federale **2005** 6473) presumibile in vigore dal 1° gennaio 2008.

- f. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione della domanda).
- 11 L'autorità di sorveglianza può esigere dal richiedente la produzione di documentazione che attesti l'acquisizione di esperienza professionale senza sorveglianza (cfr. sopra n. 7 lett. m).

V. Documenti riguardo alla domanda di imprese di revisione

- 12 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore, le imprese di revisione devono allegare per lo meno una copia dei seguenti documenti:
- a. estratto attuale del registro di commercio; nel caso di imprese di revisione con sede all'estero, estratto della succursale in Svizzera (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione della domanda);
 - b. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione della domanda);
 - c. descrizione scritta e rappresentazione grafica della struttura dirigenziale preposta alla sorveglianza dei singoli mandati, nella misura in cui non vengano utilizzati standard riconosciuti sulla garanzia della qualità.
- 13 Per la domanda di abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale, le imprese di revisione devono allegare, oltre alla documentazione di cui al numero 12, almeno una copia dei seguenti documenti:
- a. statuti attuali o contratto di società attuale nonché regolamenti organizzativi e interni o documenti equivalenti;
 - b. descrizione scritta e rappresentazione grafica dei rapporti di proprietà, compresi gli accordi tra proprietari e altre possibilità di controllo o di influsso determinante;
 - c. lista dei membri appartenenti all'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché all'organo di gestione, indicandone cognome, nome, domicilio, luogo d'origine, data di nascita, eventuale numero di registrazione e professione; per i membri non abilitati a esercitare la funzione di revisore o perito revisore va prodotto anche un estratto attuale del casellario giudiziale centrale e del registro delle esecuzioni e fallimenti (aggiornati ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione della domanda);
 - d. descrizione scritta e rappresentazione grafica della struttura esterna dell'impresa (struttura del gruppo e della partecipazione), incluse le filiali in Svizzera e all'estero, le succursali e ogni significativa partecipazione diretta e indiretta, con indicazione delle attività e dei rispettivi conti annuali;
 - e. descrizione scritta e rappresentazione grafica (organigramma) della struttura interna dell'impresa e della direzione, con i nomi dei responsabili dei singoli settori;
 - f. se disponibili, rapporti di gestione degli ultimi tre esercizi, inclusi l'eventuale conto di gruppo e le relative relazioni di revisione;
 - g. contratto d'assicurazione o documentazioni e attestati di garanzie finanziarie equivalenti (art. 9 cpv. 1 lett. c LRS e art. 11 OSRev);

- h. per ogni società con azioni quotate in borsa, una presentazione di tutti gli onorari corrisposti per le prestazioni fornite negli ultimi due anni, suddivisi per prestazioni di revisione e altre prestazioni;
- i. descrizione delle misure atte a garantire l'indipendenza dell'impresa di revisione (art. 11 LSR);
- j. descrizione delle misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni concernenti la documentazione e la conservazione (art. 730c CO⁴);
- k. descrizione delle misure adottate a livello di società e di mandato per assicurare la qualità dei servizi di revisione (art. 12 LSR);
- l. eventuali giudizi dei procedimenti giudiziari o procedimenti penali amministrativi in materia di servizi di revisione, passati in giudicato nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda, nei confronti dell'impresa di revisione o dei suoi collaboratori (cfr. sopra n. 9 lett. b).

VI. Domande per l'abilitazione di imprese di revisione estere che intendono esercitare la funzione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale

- 14 Le imprese di revisione con sede all'estero che chiedono di essere abilitate a esercitare la funzione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono allegare alla propria domanda le informazioni di cui ai numeri 8 e 9 e la documentazione di cui ai numeri 12 e 13, oppure dimostrare che sottostanno a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 LSR).
- 15 Su richiesta, l'autorità di sorveglianza può esentare l'impresa di revisione estera dal fornire determinate informazioni o dal produrre determinati documenti, se ciò costituisce una violazione delle norme imperative dello Stato dell'impresa di revisione.
- 16 Alla richiesta di esenzione vanno allegati almeno:
 - a. la traduzione, autenticata in una lingua ufficiale della Confederazione, della disposizione che verrebbe violata dall'impresa di revisione;
 - b. una perizia giuridica attestante che la comunicazione delle informazioni o la produzione dei documenti in questione violerebbe la disposizione di cui alla lett. a;
 - c. indicazioni riguardo all'impegno profuso dall'impresa di revisione per rendere disponibili le informazioni o i documenti attraverso dichiarazioni di consenso o di rinuncia da parte delle persone protette o attraverso altri provvedimenti adeguati.

VII. Entrata in vigore

- 17 La presente circolare entra in vigore il 1° settembre 2007. I numeri da 14 a 16 sono applicabili a partire dal momento in cui il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 8 LSR nonché gli articoli 10 capoverso 1, 13 capoverso 2 e 20 lettera j OSRev.

⁴ nella versione secondo la modifica del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 2005 (Foglio federale **2005** 6479) presumibile in vigore dal 1° gennaio 2008.